

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO E LA QUALITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA.

RELAZIONE

Il presente decreto reca disposizioni per la qualità del sistema universitario e della ricerca attraverso meccanismi che, da una parte, rendono selettivi i finanziamenti destinati ai concorsi e, dall'altra, consentono di espletare i concorsi già banditi o da bandire entro il 30 novembre 2008, secondo nuovi criteri che affidano anche al sorteggio l'individuazione dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati.

Il provvedimento reca disposizioni volte a sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali, privilegiando nelle assegnazioni delle risorse i risultati dei processi formativi e della ricerca scientifica, la razionalizzazione dei corsi, delle strutture e delle sedi didattiche. Ulteriori disposizioni assicurano l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione sugli studenti capaci e meritevoli, incrementando le risorse per la concessione di borse di studio e la realizzazione di alloggi universitari.

Il provvedimento reca, altresì, norme volte a limitare gli effetti di riduzione delle piante organiche di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il decreto-legge si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1** reca disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. Il *comma 1* impedisce alle università che abbiano superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), di procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa né all'assunzione di personale, impedendo così la formazione di nuovi oneri.

Il *comma 2* dispone un'ulteriore penalizzazione per le medesime università, escludendole dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009.

Il *comma 3* modifica il comma 13 dell'articolo 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 prevedendo che, per le università diverse da quelle di cui al comma 1, il limite annuale di spesa per le nuove assunzioni di personale (professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo) è fissato in misura corrispondente al 50 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato ed indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.

Il *comma 4* detta nuove disposizioni per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia della prima e seconda sessione del 2008, stabilendo una nuova composizione delle commissioni di valutazione comparativa. Le commissioni sono composte da un professore ordinario, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti.

I *commi da 5 a 7* modificano le procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, in attesa di un riordino organico e comunque entro il 31 dicembre 2009, prevedendo nuovi criteri per la composizione delle commissioni e per la valutazione dei candidati, secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.

Il *comma 8* dispone l'applicabilità del comma 5 alle procedure di valutazione comparativa, indette prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. A tale fine le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni sono prive di effetto, così come gli atti adottati e le eventuali disposizioni dei bandi non compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Il *comma 9* esclude gli enti di ricerca dall'ambito di applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'**articolo 2** reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), destinata ad incrementarsi negli anni successivi, è ripartita tra le università in base ai risultati dei processi formativi e dell'attività di ricerca scientifica, nonché in base alla qualità dell'offerta formativa e alla efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. Le modalità di erogazione di tale risorse sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) ed il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

L'**articolo 3** prevede, per l'anno 2009, lo stanziamento di 65 milioni di euro per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, in sintonia con le politiche ministeriali preordinate a favorire la mobilità studentesca in ambito nazionale, recuperando notevolmente il gap che ci separa dagli altri Paesi europei quanto a residenze universitarie. Sono inoltre stanziati, sempre per il 2009, 135 milioni di euro per la concessione di borse di studio agli studenti più capaci e meritevoli. Il comma 3 dispone la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 4** reca la copertura finanziaria dell'articolo 1.

L'**articolo 5** dispone in merito alla data di entrata in vigore.